

Circ. 2/17 del 24/02/2017

Rottamazione delle cartelle esattoriali: la definizione agevolata

Con la presente desideriamo informare che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 225/2016 in vigore dal 3 dicembre 2016, è stata resa ufficiale la Definizione Agevolata, cosiddetta "Rottamazione delle cartelle", che prevede la possibilità di estinguere il debito risultante dalle cartelle esattoriali mediante il pagamento di:

- imposte, tributi, contributi previdenziali e assistenziali;
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- aggi;

esentando il contribuente dal pagamento delle sanzioni e degli interessi "di mora" decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo.

Lo studio ha già contattato i clienti più direttamente coinvolti dall'argomento della presente. Molti di loro hanno già avuto un appuntamento in sede per definire di comune accordo quale fosse la soluzione più opportuna data la loro situazione. La presente circolare viene quindi inoltrata a scopo conoscitivo per quanti sono interessati dall'argomento.

Ambito di applicazione

Alla definizione agevolata possono aderire tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società, che hanno ricevuto cartelle esattoriali, nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2016, da Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, e quindi ruoli relativi a:

- tributi erariali, quali Irpef, Ires, Iva;
- tributi locali, quali Imu, Tasi...;
- contributi previdenziali ed assistenziali, quali Inps, Inail, Enasarco... affidati all'agente della riscossione.

Esclusioni dall'agevolazione

Sono escluse dalla definizione agevolata delle cartelle:

- i dazi;
- l'iva riscossa all'importazione;
- le somme per il recupero degli aiuti di stato;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie per condanne penali o della Corte dei

Conti;

- sanzioni per violazioni del Codice della Strada (in quanto in tal caso, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi);
- sanzioni irrogate dalle authority, dalla Consob, dall'Ivass e dalla Banca d'Italia.

Modalità operative

Il contribuente, cosiddetto "debitore", per poter fruire della "rottamazione", dovrà manifestare entro il 31/03/2017, all'Agente di Riscossione, la volontà di avvalersi della sanatoria, mediante presentazione del Modulo DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – previsto dall'art.6 del D.L. n.193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016-". Tale modulo dovrà essere consegnato allo sportello dell'Agente di Riscossione, o alternativamente, inviato all'indirizzo di posta elettronica (e-mail o pec) della direzione regionale di riferimento, con annessa copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Modalità di pagamento

Ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, l'Agente della Riscossione, entro il 31 maggio 2017, invierà una comunicazione nella quale indicherà la somma risultante a suo carico.

Il pagamento di quanto dovuto, potrà avvenire alternativamente:

- in un'unica soluzione, nel mese di luglio 2017;
- in un massimo di 5 rate, come di seguito riepilogato:
 - il 70% delle somme dovute nell'anno 2017 in 3 rate bimestrali rispettivamente in scadenza a luglio, settembre e novembre;
 - il restante 30 % nell'anno 2018, in 2 rate, rispettivamente in scadenza ad aprile e a settembre.

Il pagamento potrà avvenire, con una delle seguenti metodologie:

- con domiciliazione bancaria o in banca, anche tramite servizio di home banking;
- agli uffici postali, mediante utilizzo di bollettini precompilati, rilasciati dall'Agente della Riscossione;
- presso i tabaccai per mezzo dei circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul sito www.gruppoequitalia.it mediante utilizzo dell'app Equiclick;
- direttamente agli sportelli Equitalia.

Il mancato, carente o tardivo pagamento (anche di un solo giorno) delle rate prestabilite, fa sì che il contribuente perda il beneficio previsto per la fruizione della sanatoria.

24/02/2017, Varese